



COMUNE DI RIMINI

Il Sindaco

Prot. n. 106117

Rimini, lì 13 maggio 2015

Alla Società Rimini Holding S.p.A.

Alle Società controllate dal Comune di Rimini

Alle Società partecipate dal Comune di Rimini

Oggetto: atto di indirizzo alle Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini in ordine all'attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricognizione delle eccedenze di personale presso le medesime Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini.

Premessa

Come è noto, l'art. 18, comma 2 bis nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4, comma 12 bis del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, stabilisce che le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo hanno l'obbligo di rispettare il principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. La norma dispone che l'ente controllante debba emanare un proprio atto di indirizzo, definendo, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale e tenendo a tal fine conto del settore in cui ciascun soggetto partecipato opera.

La disposizione citata fa poi obbligo ai medesimi soggetti partecipati o controllati di recepire tali indirizzi con propri provvedimenti e nella contrattazione di secondo livello.

Sotto altro, ma collegato, profilo si deve poi osservare che con disposizioni legislative pressoché coeve (approvate con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147) il Legislatore si è preoccupato di disciplinare la ricollocazione delle eccedenze di personale eventualmente rilevate presso le Società controllate o partecipate attraverso appositi percorsi di mobilità.

Infatti, in base all'art. 1, commi 563 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), le società controllate dalle pubbliche



COMUNE DI RIMINI

Il Sindaco

amministrazioni possono realizzare, senza necessità del consenso dei lavoratori interessati processi di mobilità di personale.

Si evidenzia al riguardo che per espressa previsione legislativa, i predetti processi di mobilità sono funzionali, da un lato, al soddisfacimento del fabbisogno di personale e, dall'altro lato, al perseguimento delle finalità di cui ai commi 564 (esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi eventualmente esternalizzati, razionalizzazione delle spese e risanamento economico-finanziario della società) e 565 (rilevazione di eccedenze di personale funzionali e/o finanziarie, ovvero incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50 per cento rispetto alle spese correnti) del medesimo art. 1.

La norma precisa che è dovuta informazione *“alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato”*.

Coerentemente con le finalità di razionalizzazione della spesa di personale delle società pubbliche, la norma impone di esperire il tentativo di ricollocazione del personale dichiarato in eccedenza in via preliminare, ovvero *“prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società”*.

Sullo svolgimento di tali adempimenti vigilano gli enti controllanti, i quali devono adottare appositi piani industriali e atti di indirizzo con la finalità di assorbire le potenziali eccedenze di personale ed, in ultima analisi, di collocare e distribuire il personale delle società partecipate in modo più equilibrato e razionale.

In proposito è appena il caso di osservare che le norme testé citate perseguono – in coerenza con analoghe disposizioni dettate dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni – la finalità di evitare il ricorso a nuove assunzioni, quando esiste personale, già in servizio presso le Società partecipate, che si trovi in situazione di eccedenza o esubero: e ciò in conseguenza di scelte aziendali della società stessa o di decisioni di politica industriale dell'Ente o degli Enti controllanti.

E' appena il caso di sottolineare come la puntuale attuazione degli obblighi sanciti a carico degli Enti controllanti e delle società partecipate dal citato art. 1, commi 563 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 favorisca ed agevoli anche la dismissione mediante alienazione delle quote di partecipazione dell'Ente locale o le procedure di scioglimento e messa in liquidazione delle società partecipate (cfr. art. 1 citato, comma 568 bis).

Atto di indirizzo

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso si ritiene in questa fase di dover impartire alle Società controllate ed alle Società partecipate un atto di indirizzo a contenuto generale, attraverso il quale garantire il rispetto delle disposizioni di Legge ed



COMUNE DI RIMINI

Il Sindaco

assicurare conseguentemente il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme. Va da sé che, dopo aver assicurato il doveroso rispetto delle disposizioni di Legge, ciascuna Società potrà (*recte*, dovrà) perseguire in autonomia gli ulteriori obiettivi di risparmio che saranno possibili in base alle scelte organizzative ed alle politiche aziendali.

A tal fine, con riferimento alle **Società controllate, direttamente e indirettamente, dal Comune di Rimini**, si dispone quanto segue:

- 1) tutte le Società devono assicurare nel corso dell'anno 2015 la riduzione della spesa di personale;
- 2) tale risultato potrà essere conseguito da ciascuna Società nella propria autonomia organizzativa e negoziale, attraverso la limitazione delle dinamiche occupazionali (blocco o limitazione del turn over del personale), ovvero attraverso il contenimento delle spese della contrattazione integrativa (contrattazione di secondo livello);
- 3) salvo quanto previsto al successivo punto 4), con riferimento agli oneri contrattuali, il presente atto di indirizzo fa in ogni caso salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale ed i conseguenti oneri economici, ivi compresi, ove esistenti, quelli relativi alla contrattazione integrativa (contrattazione di secondo livello);
- 4) in caso di incrementi di spesa derivanti dal rinnovo dei CCNL applicati al personale dipendente, l'obiettivo di contenimento della spesa complessiva potrà essere perseguito, ove possibile, prioritariamente attraverso riduzione del personale in servizio.

Con riferimento alle **Società partecipate, direttamente e indirettamente, in cui il Comune non detenga la quota di controllo**, si dispone quanto segue:

- 1) con riferimento alle dinamiche occupazionali, tutte le Società partecipate dal Comune di Rimini, ivi comprese quelle in cui il Comune non detiene la quota di controllo, sono invitate a comunicare alla struttura organizzativa del Comune di Rimini che gestisce i rapporti con gli organismi partecipati (attualmente U.O. Organismi partecipati) almeno una volta all'anno entro il 30 giugno i seguenti dati:
 - a) la rilevazione di eventuali eccedenze di personale in relazione alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 565 della Legge n. 147/2013 (eccedenze di personale funzionali o finanziarie, incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50 per cento rispetto alle spese correnti);
 - b) in caso di rilevazione di eccedenze di personale la comunicazione di cui al precedente punto a) dovrà indicare dettagliatamente le qualifiche di inquadramento del personale in eccedenza, il percorso scolastico e l'attività



COMUNE DI RIMINI

Il Sindaco

formativa, le mansioni svolte, l'inquadramento economico ed ogni altra informazione utile a favorirne la ricollocazione presso altre Società controllate o partecipate dal Comune di Rimini;

- c) l'esigenza di procedere ad assunzioni di nuovo personale, avendo cura, in tal caso, di indicare dettagliatamente le esigenze da soddisfare e le caratteristiche del personale da assumere;
- d) la comunicazione di cui ai precedenti punti a) e b) deve essere data anche ove negativa.

I contenuti e le prescrizioni del presente atto valgono per l'anno 2015, ma vengono fin da ora confermati anche per gli anni successivi, comunque fino all'emanazione di un nuovo atto di indirizzo.

Nelle Società partecipate dal Comune di Rimini in cui non esiste un socio in posizione di controllo, dovranno essere individuati in accordo con gli altri soci pubblici o privati meccanismi e criteri idonei a garantire l'attuazione del principio di riduzione della spesa di personale di ciascuna società.

Il Sindaco
Dott. Andrea Gnassi